

COMUNE DI LAPEDONA



Provincia di Fermo

Repertorio N. ----- del ---/---/2024 (da registrare Solo in caso d'uso)

**AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA, INERENTI LA
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E LA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA (COMPRESA RELAZIONE GEOLOGICA E CSP) PER “LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA DEL MURAGLIONE CHE CINGE IL CENTRO STORICO CITTADINO NEL SETTORE
SUD-ORIENTALE A SOSTEGNO DELLA NOTA VIA MONTERONE OLTRE CHE VIA NAZARIO
SAURO E VIA CESARE BATTISTI CON ANNESSE OPERE CHE INTERESSANO ANCHE PORZIONI
DELLE AREE LIMITROFI COME LA PIAZZA SAN LORENZO LA VIA COLOGNA E VIA PORTA
MARINA” - Contributo previsto dal decreto interministeriale del 17 aprile 2024 - CUP:
B98H23009200001 - CIG: ----- -**

L'anno duemilaventiquattro (2024), il giorno ----- (-----) del mese di ----- (-----) nella sede del
Comune di Lapedona (FM) in P.zza Giacomo Leopardi n. 2, con la presente privata scrittura, avente
per le parti forza di legge a norma dell'articolo 1372 del Codice Civile

TRA

Il Comune di Lapedona (FM), Codice Fiscale 00357010446, rappresentato da -----, nato a ----- (---
-----) il ----- Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva comunale, domiciliato per la carica presso il
Comune di Lapedona (FM) in P.zza G. Leopardi n. 2, il quale interviene in nome e per conto dell'ente,
in base al Decreto Sindacale n. 6 del 29/04/2023 (di seguito anche semplicemente “Ente
committente”);

E

l'ing. -----, nato ad ----- (-----) il -----, residente a ----- (-----) in Via ----- n. ----- e
con studio tecnico in ----- (-----) alla Via ----- n. -----, Codice Fiscale ----- e PIVA -----,
il quale dichiara di intervenire in questo contratto non in proprio bensì in qualità di legale rappresentante

di “-----” con sede in ----- (-----), Via ----- n. -----, C.F. e P.IVA: -----,

nonché capogruppo mandatario di RTP costituito fra i seguenti operatori economici:

- “-----” – CAPOGRUPPO / MANDATARIA – Integrazione delle diverse

prestazioni specialistiche, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, progettazione architettonica, progettazione strutturale per una quota del “-----”%;

- “-----” – MANDANTE – progettazione (architettonica/ geologica/ archeologica)

per le opere soggette ad autorizzazione della competente Soprintendenza per una quota del “-----”%;

- “-----” – MANDANTE / GIOVANE PROFESSIONISTA – progettazione per una quota del “-----”%;

di seguito indicato anche come “Professionista” o “Appaltatore” a ciò autorizzato in forza dell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti stipulato in data ----- al n. ----- di Repertorio e n. ----- di Raccolta, atti Dott. -----, Notaio in ----- (-----), registrato all’Agenzia delle Entrate Ufficio di -----, il ----- al n. ----- Serie -----, presente in atti dell’Amministrazione Comunale.

Premesso che:

- il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale, con nota assunta al prot. comunale n. 1620 del 03/05/2024, ha comunicato a questo Ente l’assegnazione del contributo annualità 2024 previsto dall’articolo 1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019) e articolo 45 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Contributo per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza). Contestualmente alla stessa nota ed in applicazione della citata normativa, veniva allegato il Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 17 aprile 2024 di assegnazione agli enti locali beneficiari del contributo menzionato.

- l’articolo 3, comma 1, del richiamato decreto interministeriale del 17 aprile 2024, ha previsto che gli

enti locali assegnatari delle predette risorse finanziarie, sono tenuti ad assumere l'obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione oggetto del contributo entro le ore 23:59 del 28 ottobre 2024 essendo il 27 ottobre 2024 giorno festivo, sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso relativo al D.I. 17 aprile 2024 sulla G.U.R.I.. Il Ministero provvederà ad erogare il contributo assegnato solo ed esclusivamente agli enti locali "adempienti".

- con deliberazione di giunta comunale n. ____ del _____ avente ad oggetto "Preso atto del Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 aprile 2024 di assegnazione agli enti locali beneficiari del contributo annualità 2024 previsto dall'articolo 1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019) e articolo 45 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Indirizzi." veniva stabilito tra l'altro di dare indirizzo all'Ufficio Tecnico del Comune di Lapedona per la predisposizione ed implementazione del procedimento inerente la predisposizione e presentazione di quanto propedeutico e richiesto dai provvedimenti di finanziamento sopra citati volti alla predisposizione della progettazione dei lavori di messa in sicurezza del muraglione che cinge il centro storico cittadino nel settore sud-orientale ed interventi connessi;

- mediante Determinazione dell'Ufficio Tecnico comunale n. ----- del ----- venivano attribuite alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo le funzioni per espletare la procedura di selezione del contraente mediante "procedura aperta" ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, selezionando l'operatore economico con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, avvalendosi della c.d. "inversione procedimentale" ai sensi dell'art. 107, comma 3 del codice;

- che a seguito di determinazione n. ----- (R.G. n. -----) del ----- del Settore I Affari Generali – Contratti – SUA – Risorse Umane della Provincia di Fermo i servizi di ingegneria ed architettura in oggetto sono stati aggiudicati ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 al "Professionista",

come sopra descritto, l'appalto relativo all'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura, inerenti la progettazione di fattibilità tecnica ed economica e la progettazione esecutiva (compresa relazione geologica e CSP) per "Lavori di messa in sicurezza del muraglione che cinge il centro storico cittadino nel settore sud-orientale a sostegno della nota Via Monterone oltre che Via Nazario Sauro e Via Cesare Battisti con annesse opere che interessano anche porzioni delle aree limitrofe come la Piazza San Lorenzo la Via Cologna e Via Porta Marina";

- mediante Determinazione dell'Ufficio Tecnico comunale n. ---- del ----- veniva preso atto che con emailPEC della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo del ----- acquisita al prot. comunale ----- del ----- con la quale venivano recepiti i seguenti documenti:

- Lettera comunicazione aggiudicazione appalto ex art. 90, comma 1 D.Lgs. 36/2023
- Decreto/Determina di Aggiudicazione n. --- del -----/2024
- Verbale di gara n. --- del -----/2024

- che la spesa per l'espletamento dei servizi in oggetto trova copertura al Cap. ----- codice ----- del Bilancio 2024/2026;

- che la SUA della Provincia di Fermo ha effettuato le verifiche di legge sul possesso dell'idoneità tecnico-professionale dell'aggiudicatario.

Tutto ciò premesso e richiamato, parte integrale e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Oggetto dell'incarico

1. L'oggetto dell'incarico attiene all'esecuzione di servizi di architettura e ingegneria inerenti alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica e della progettazione esecutiva, come meglio individuati all'art. 41 del D.lgs. 36/2023 e nel rispetto degli articoli 91 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., relativo all' intervento di "Lavori di messa in sicurezza del muraglione che cinge il centro storico cittadino nel settore sud-orientale a sostegno della nota Via Monterone oltre che Via Nazario Sauro e Via Cesare Battisti con annesse opere che interessano anche porzioni delle aree limitrofe come la

Piazza San Lorenzo la Via Cologna e Via Porta Marina”;

2. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:

FASE 1 – Progettazione: Progetto di fattibilità tecnico economica (art. 41 e dell’Allegato I.7, sezione II del D. Lgs. 36/2023), Relazione geologica, Progettazione esecutiva (art. 41 e dell’Allegato I.7, sezione III del D. Lgs. 36/2023) e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (art. 91 del D. Lgs. 81/2008)

3. Il dettaglio delle prestazioni (riferite alla Tav. Z-2 del DM 17/06/2016) è riportato nel capitolato descrittivo prestazionale che viene allegata sottoscritta dalle parti al presente contratto per costituirne parte integrante.

4. Il Professionista è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall’Ente committente o accordo risultante da apposito verbale, alle indicazioni fornite; egli è altresì obbligato ad ottemperare alle disposizioni del responsabile del procedimento e, inoltre:

a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati;

b) ovvero controdedurre tempestivamente, qualora le prescrizioni siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo le eventuali soluzioni alternative, sulla base della migliore tecnica e delle *best practices*;

c) controdedurre tempestivamente qualora le prescrizioni rendano incongruo lo stanziamento economico previsto.

5. Il più aggiornato “Prezzario della Regione Marche”, costituisce il prezzario unico, che tiene conto dell’incremento dei prezzi di materiali da costruzione e dovrà essere utilizzato per le eventuali varianti.

La progettazione dovrà essere redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) DM 23/06/2022 n. 256.

6. La progettazione dovrà essere svolta in conformità alle disposizioni di cui all’art. 41, dell’allegato I.7 del Codice degli Appalti D.Lgs. 36/2023 di seguito chiamato, per comodità, semplicemente Codice.

7. La prestazione del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell’opera dovrà essere

svolta in conformità alle disposizioni di cui all' art.91 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

9. L'offerta del Professionista, come risultante dell'aggiudicazione, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2. Obblighi a carico del Professionista

1. Il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. nonché della deontologia professionale. Si applicano altresì al presente contratto il D.M. 17 giugno 2016, in materia di tariffe professionali, e ogni altra normativa vigente e correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Il corrispettivo per tutta l'attività del Professionista è quello determinato in fase di "gara aperta", in base al provvedimento di aggiudicazione. Esso è immutabile ed onnicomprensivo. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Ente committente. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Ente committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dell'Ente e di non aggravare gli adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi.

3. Il Professionista è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e i servizi di cui al precedente paragrafo 2 e, in particolare, con il RUP e gli altri eventuali professionisti designati dall'Ente committente per la realizzazione dell'intervento. Il Professionista è tenuto a eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

3-bis. Resta fermo il rispetto delle tempistiche stabilite nella lettera di invito per la "gara aperta" del caso descritto.

4. Il Professionista è inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale, ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i.

5. Si applicano altresì codice di comportamento approvato con delibera di Giunta comunale n. 9 del 31/01/2014. In particolare il Professionista, anche per eventuali subcontraenti, si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti del Professionista, degli eventuali organi sociali e dirigenziali, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. Inoltre, l'Ente committente, o il Professionista in caso di stipula di un subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Professionista, suo avente causa o dei componenti l'eventuale sua compagine sociale o dei dirigenti con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

6. Il Professionista si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente committente per quanto applicabile, secondo quanto previsto dal presente contratto e dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Art. 3. Accettazione elaborati precedenti

1. Il Professionista con la sottoscrizione del presente contratto accetta gli elaborati progettuali posti nella "gara aperta" svolta tramite la Stazione Unica Appaltante di Fermo, avendone verificata la corrispondenza alle norme vigenti, la completezza e la sostanziale congruità dei costi preventivati per la realizzazione dei lavori.

Art. 4. Altre condizioni disciplinanti l'incarico

1. Il Professionista accetta espressamente:

a) che tutte le spese, ivi comprese quelle accessorie di cui all'art. 5 del D.M. 17 giugno 2016, sono conglobate in forma forfetaria nel corrispettivo previsto, rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro, agli eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere;

b) non si applicano in particolare gli articoli 7, 9, 10, 16, 17 e 18 dell'Allegato alla legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi collegiali, anticipazioni e incarichi parziali e ogni disposizione in contrasto con il DM 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016";

2. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Professionista si impegna a:

a) a produrre una copia degli elaborati su supporto elettronico in formato standard editabile e una copia degli stessi elaborati in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile) firmata digitalmente oltre che una copia cartacea;

3. Il Professionista è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Ente committente, nonché ogni volta che le circostanze lo rendano opportuno.

4. Il Professionista è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Ente committente, o a conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione della progettazione, a semplice richiesta dell'Ente committente.

5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato, l'Ente committente diviene proprietario di tutti gli elaborati prodotti ed è autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamenti a terzi e di risoluzione del contratto e/o di cessazione anticipata del contratto da qualsivoglia ragione originata.

Art. 4-bis. Verifica di conformità delle prestazioni

1. L'Ente committente verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto e i livelli di qualità delle prestazioni attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto, se non coincidente con il RUP.

2. È facoltà del Direttore dell'esecuzione eseguire in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio avvenga nel rispetto delle prescrizioni del presente Contratto e relativi documenti allegati e richiamati.

3. Il Direttore dell'esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza eventuali manchevolezze, difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni ritenute necessarie per gli ulteriori interventi dell'Ente committente. Le verifiche sono effettuate alla presenza di incaricati del Professionista che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica. Le verifiche e i controlli effettuati non esimono il Professionista dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente contratto. Nell'ipotesi che dai controlli eseguiti si evidenzia il non rispetto delle condizioni contrattuali il Direttore di esecuzione potrà richiedere chiarimenti ed eventualmente procedere all'applicazione delle penali.

4. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà, altresì, a vigilare sul corretto rilascio delle polizze assicurative e sul rinnovo delle stesse da parte del Professionista; il mancato rinnovo/rilascio delle stesse comporterà la risoluzione del presente contratto.

Art. 5. Variazioni, interruzioni, ordini informali

1. Nessuna variazione progettuale ed eventualmente, nessuna sospensione delle prestazioni, modifiche, sospensioni o interruzioni del servizio o altra modifica, ancorché pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento o da qualunque altro soggetto appartenente all'Ente committente, e anche se formalmente competente all'ordine, può essere introdotta se non risulti da atto scritto e firmato dall'organo competente; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità resta a carico del Professionista e l'Ente committente applicherà le penali previste dal presente contratto.

2. Qualunque sospensione delle prestazioni ferme restando le disposizioni di cui all'art. 121 del codice,

per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento rilevante deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Ente committente.

Art. 6. Durata dell'incarico e termini – Sospensioni e recesso

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni oggetto dell'incarico.

2. Il termine per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, sono calcolati in giorni solari e consecutivi e possono essere sospesi solo con atto scritto motivato da parte del medesimo ente e sono così determinati:

- per la consegna del Progetto di fattibilità tecnica ed economica in n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o in alternativa del verbale di esecuzione anticipata del contratto;

- per la consegna del Progetto Esecutivo in n. 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna, da parte del comune al professionista incaricato, della verifica del precedente livello di progettazione;

Il Responsabile Unico del Progetto potrà concedere proroghe ai termini di consegna degli elaborati soltanto per cause motivate, imprevedibili e non imputabili al Professionista Incaricato. La richiesta di proroga dovrà essere inoltrata tempestivamente prima della scadenza del termine previsto e, comunque, subito dopo il verificarsi delle cause impeditive.

Per la consegna di eventuali integrazioni e/o controdeduzioni ritenute necessarie per l'approvazione della verifica svolta su ogni singolo livello di progettazione in esame si concedono n. 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione delle richieste.

3. I termini sono sospesi nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Ente committente, tale singola prestazione non

può essere iniziata, se non a rischio e pericolo del Professionista, che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso.

4. La sospensione di cui al comma 5 non opera qualora il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da errori od omissioni imputabili al Professionista o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso.

5. L'Ente committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità ai sensi dell'art. 121 del codice. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

6. L'Ente committente ha anche facoltà di recesso in qualsiasi tempo dal presente contratto nel rispetto e con le conseguenze di cui all'art. 123 del codice.

Art. 7. Penali e proroghe

1. Ai sensi dell'art. 126 del codice, per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidate è fissata una penale, calcolata in misura giornaliera, pari a 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale che non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

2. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale; la penale non può essere superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Ente committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

3. Superato il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale l'Ente committente può procedere alla

risoluzione del contratto.

4. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dall'Ente committente.

5. Ai sensi dell'art.121, comma 8 del D.lgs. 36/2023, il Professionista che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nei termini fissati può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti al Professionista per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'Ente committente. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 8. Doveri di riservatezza e astensione e trattamento dei dati personali

1. Il Professionista è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene alle notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.

2. Il Professionista è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Ente committente è preclusa al Professionista ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Ente committente.

4. Ai sensi dell'art. 16 del Codice, il Professionista deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Ente committente tale circostanza.

5. Il Professionista deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Ente committente qualunque impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell'esecuzione del contratto.

6. Con la sottoscrizione del contratto il Professionista acconsente che i suoi dati personali, resi per la stipulazione del contratto e per tutti gli ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari

durante l'esecuzione dello stesso, siano trattati dall'Ente committente ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del GDPR Regolamento UE 2016/679, essendo stato informato dei diritti derivanti del predetto decreto.

7. Ai sensi e per gli effetti della normativa sopracitata ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l'Ente committente, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, nomina il Professionista Responsabile esterno del trattamento. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

Art. 9. Risoluzione del contratto

1. È facoltà dell'Ente committente risolvere il presente contratto, oltre che nei casi espressamente disciplinati all'art. 122 del codice e quelli già sopra richiamati all'art. 2, quando il Professionista contravvenga alle condizioni di cui al contratto medesimo oppure a norme di legge o regolamentari, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

2. È altresì facoltà dell'Ente committente risolvere il presente contratto qualora il Professionista, in assenza di valida giustificazione, scritta e comunicata tempestivamente all'Ente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni concordate o contravvenga agli obblighi sullo stesso gravanti, quali, a mero titolo esemplificativo:

a) violazione delle prescrizioni di cui all'art. 8;

b) revoca o decadenza dall'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Professionista strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;

c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale, anche di natura cautelare;

d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;

e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o dei diritti dei lavoratori;

f) violazione della disciplina del subappalto;

g) sopraggiunte cause di astensione o incompatibilità con lo svolgimento dell'incarico, non correttamente comunicate all'Ente committente;

h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali.

3. In caso di risoluzione si applicano le norme anche procedurali di cui al codice.

Art. 10. Determinazione dei corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati in sede di affidamento, come da prospetto di calcolo dei corrispettivi di cui alla Lettera di invito/Disciplinare, facente parte integrante del presente contratto.

2. Il Professionista prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

3. Tenuto conto del prospetto di calcolo compreso negli atti di gara (elaborato ai sensi dell'Allegato I.13 del Codice e del DM 17/06/2016), nonché delle risultanze della procedura di affidamento di cui in premessa, avendo il Professionista offerto un ribasso unico del ----- % (----- per cento) sugli importi previsti, per tutte le prestazioni descritte ai precedenti articoli e per quelle ad esse riconducibili, direttamente o indirettamente, si applicano i seguenti corrispettivi:

Prestazioni richieste per la fase progettuale: € ----- (cassa ed IVA escluse)

Intervento: "messa in sicurezza del muraglione che cinge il centro storico cittadino nel settore sud-orientale a sostegno della nota Via Monterone oltre che Via Nazario Sauro e Via Cesare Battisti con annesse opere che interessano anche porzioni delle aree limitrofe come la Piazza San Lorenzo la Via

Cologna e Via Porta Marina".

4. Tutti i corrispettivi sono maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

Art. 10 bis Revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi

Art. 11. Modalità di corresponsione dei corrispettivi

1. I corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 10, eventualmente adeguati alle prestazioni aggiuntive e diminuiti delle penali di cui all'articolo 7, sono corrisposti con le modalità di cui oltre, a seguito dell'accreditamento all'Ente committente del finanziamento da parte dell'Ente finanziatore.

2. I corrispettivi sono erogati:

per i servizi di progettazione:

80% del corrispettivo relativo alla progettazione a seguito dell'ultimazione della prestazione, con

la consegna all'Ente committente della documentazione progettuale esecutiva prevista;

20 % del corrispettivo relativo alla progettazione successivamente al verbale di approvazione

della progettazione esecutiva e comunque entro e non oltre 60 giorni dall'esito positivo della

procedura di validazione connessa alla progettazione;

3. La liquidazione avverrà poi entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla presentazione della fattura in modalità elettronica secondo le vigenti disposizioni, dovrà essere indirizzata a: Comune di Lapedona, P.zza G. Leopardi 2, 63823 Lapedona (FM) P.IVA/CF 00357010446 Cod. Univoco: UFUAQ8 e riportare nell'oggetto CIG e CUP sopra indicati e dell'atto di impegno della spesa oltre alla seguente dicitura:

“Contributo per la spesa di progettazione D.I. 17/04/2024 - Affidamento del servizio tecnico inerente la progettazione di fattibilità tecnica ed economica e la progettazione esecutiva (compresa relazione geologica e CSP) per “Lavori di messa in sicurezza del muraglione che cinge il centro storico cittadino nel settore sud-orientale a sostegno della nota Via Monterone oltre che Via Nazario Sauro e Via Cesare Battisti con annesse opere che interessano anche porzioni delle aree limitrofi come la Piazza San Lorenzo la Via Cologna e Via Porta Marina” da inserire in ogni documento contabile.

4. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura determinata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

5. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato individuato con il codice IBAN: -----, sul quale è autorizzato ad operare il sig. -----, nato ad ----- il ----- (codice fiscale -----), residente a ----- (-----) in Via ----- n. ----. Valgono le disposizioni più oltre richiamate.

6. La liquidazione dei corrispettivi è comunque subordinata al permanere dell'efficacia dell'assicurazione di cui oltre, all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e s.m.i., ed è inoltre subordinata alla verifica della regolarità contributiva del Professionista. Si applica l'art.11, comma 6 del D.Lgs 36/2023.

Art. 11-bis. Cessione del credito

1. La cessione del credito è disciplinata dell'art.12, comma 12 del D.lgs. 36/2023, e dalla Legge 21.02.1991, n. 52 e s.m.i. Si specifica che con la firma del presente atto non sono preventivamente accettate le cessioni da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione, in quanto l'Ente committente si riserva la facoltà di rifiuto.

2. Il Professionista dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, i pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del CIG e CUP. L'Ente committente

provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente

sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione deve

essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Ente committente.

3. La notifica all'Ente committente dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità

telematica secondo quanto indicato al successivo articolo 17.

Art. 11-ter. Responsabilità e risarcimento dei danni

1. Il Professionista ha la responsabilità verso terzi utenti e prestatori d'opera, per qualsiasi danno

arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i

massimali previsti nella polizza di cui al successivo articolo, sollevando in tal senso l'Ente committente

ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. Il

Professionista è peraltro l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza della normativa di

settore vigente.

Art. 12. Polizza assicurativa professionale e cauzione definitiva

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il

Professionista ha prodotto prima d'ora all'Ente committente (prot. ----- del -----), a titolo di

cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del codice e a garanzia dell'esatto adempimento

di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, la garanzia fideiussoria emessa da "-----" n. ---

----- in data ----- per l'importo di Euro ----- pari al 10% dell'importo del presente incarico.

2. Il Professionista ha prodotto altresì una polizza n° ----- emessa da "-----"

(Rappresentanza Generale -----, Via -----) a copertura della responsabilità civile

professionale.

3. Le suddette polizze devono essere presentate all'Ente committente prima o contestualmente

all'approvazione del progetto posto a base di gara.

4. La mancata presentazione della polizza esonera l'Ente committente dal pagamento dei corrispettivi

professionali.

Art. 13. Subappalto e prestazioni di terzi

1. L'affidatario, può avvalersi del subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, è comunque vietato il subappalto integrale della prestazione (comma 1, art. 119 del Codice).

Ai sensi del comma 3, lett. a) dell'art. 119 del Codice, non si configura subappalto l'affidamento di prestazioni di attività "secondarie, accessorie e sussidiarie" a lavoratori autonomi.

2. Si richiamano qui integralmente gli obblighi indicati al precedente art. 2, anche con riferimento ai sub-contraenti, nonché gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui oltre.

Art. 14. Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente disciplinare sarà competente il Foro di Fermo. È esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

Art. 15. Domicilio, gestione digitale dell'appalto, rappresentanza delle parti e soggetto/i che

svolgeranno le prestazioni professionali

1. Il Professionista elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso la sede del Comune di Lapedona all'indirizzo P.zza Giacomo Leopardi 2, 63823 Lapedona (FM). Qualunque comunicazione effettuata dall'ente committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Professionista.

1-bis. Ogni comunicazione inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (PEC). Il Professionista si impegna a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione necessaria alla gestione del contratto. La PEC è -----@----- . La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

2. Ogni comunicazione, richiesta e ordine indirizzati dall'Ente committente e dai suoi rappresentanti a uno dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 si intende effettuato al Professionista.

3. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Professionista intenda far pervenire all'Ente committente è trasmessa presso la sede dell'ente e indirizzata al Responsabile del procedimento.

Art. 15-bis. Responsabile Unico del Progetto e Referente del Professionista

1. Ai sensi dell'art.15 del D.Lgs 36/2023 si indica il geom. Daniel Capparelli, quale Responsabile Unico del Progetto per l'Ente committente.

2. Il Professionista ----- è il Referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso all'esecuzione del presente contratto.

3. Il Responsabile Unico del Progetto e il Referente collaborano per la gestione delle attività contrattuali. Il Referente indicato dal Professionista, quale referente principale per l'Ente committente, deve garantire la massima reperibilità.

Art. 16. Tracciabilità dei pagamenti

1. Il Professionista, nonché gli eventuali subappaltatori e subcontraenti, devono comunicare all'Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, al presente affidamento, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per gli stessi.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto per pagamenti a favore del Professionista, degli eventuali subcontraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati, secondo le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., recante *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*, nonché secondo le indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, recante *"Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136"* e s.m.i.

3. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG come sopra indicati.

4. La violazione delle prescrizioni sopra richiamate comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la risoluzione del presente contratto.

5. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Ente committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

6. Si richiama integralmente quanto riportato all'art. 2 del presente atto in relazione agli obblighi relativi ai subcontraenti derivanti dal Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017.

Art. 17. Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente contratto è vincolante per l'Ente committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa, che deve essere comunicato al Professionista.

2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto e alla sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, se e nella misura in cui siano dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere sono a carico del Professionista.

3. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 18. Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di contratti pubblici.

2. Si richiamano altresì tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara, nessuno escluso, nonché le obbligazioni assunte dal Professionista in base all'offerta economica presentata in sede di gara.

Art. 19. Trattamento dei dati personali

Il Committente, ai sensi del GDPR 2016/679, informa il "Professionista" che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia e garantisce l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e 22

del medesimo regolamento.

* * * *

Letto, approvandolo e confermandolo, sottoscrivono con firma digitale, le parti medesime si dispensano

dalla lettura dei documenti allegati o citati avendo essi affermato di conoscerne il contenuto.

Consta di totale ----- (-----) facciate.

Per l'Ente committente:

Il Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva Comunale -

..... (firmato digitalmente)

Per il Professionista:

Il Professionista -

..... (firmato digitalmente)